

**CITTA'
DI
RIVALTA DI TORINO**

REGOLAMENTO

**NORME DI UTILIZZO
del GIARDINO del CASTELLO DEGLI ORSINI
sede della BIBLIOTECA COMUNALE “S. GRIMALDI”
Via Orsini, 7**

Indice

Premessa

Art. 1 Principi generali e contenuti

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Criteri per l'uso del giardino

Art. 4. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore

Art. 5 Norme generali di comportamento e regole d'uso

Art. 6 Il patrimonio arboreo

Art. 7. Presidio e vigilanza

Art. 8. Utilizzo delle strutture presenti nel giardino

Art. 9. Sanzioni

PREMESSA:

Il Castello degli Orsini fonda le sue origini nel lontano medioevo (le prime notizie certe sulla presenza di un castello risalgono infatti ad un documento del 1062) e ancora oggi conserva l'originario aspetto di fortezza, circondata da mura di pietra e da un fossato, anticamente pieno d'acqua. Fondato sopra un rialzo di terreno che ai tempi sovrastava la campagna circostante, oggi l'edificio rappresenta il baricentro del centro storico del Comune di Rivalta.

Attorno al castello, a cui si accedeva un tempo tramite un ponte levatoio in legno oggi sostituito da un ponte fisso in muratura, c'è un ampio giardino interamente racchiuso nelle mura del fortilizio che ospita platani, querce, cipressi, bossi e carpini secolari, ippocastani, aceri e molte altre specie tra le quali una Magnolia gigante, di circa 200 anni di età che, per dimensioni (ha un tronco di 380 cm e la chioma arriva a toccare i venti metri di altezza), è senza dubbio una delle maggiori della regione e del nord Italia.

Il giardino rappresenta un'estensione vitale e fruibile del recuperato maniero a partire ed in stretta connessione con la funzione di polo culturale che il Castello è destinato ad avere per il territorio non solo comunale. Esso, pertanto, deve essere inteso come luogo per attività di lettura, per l'osservazione dell'ambiente e per il relax in armonia con l'ambiente e non deve essere considerato un parco giochi.

Il Castello degli Orsini di Rivalta e il suo giardino sono beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici) in virtù del D.M. 24/10/1956, così come modificato dal successivo D.M. 22/07/1985.

Art. 1 Principi generali e contenuti

1. Il Comune di Rivalta di Torino, in conformità con i principi sanciti dall'art. 9, comma II, della Costituzione e dalla norma di cui all'art. 10, comma 4, lettera f) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. riconosce che i giardini che abbiano interesse artistico o storico:
 - a) sono patrimonio di interesse pubblico;
 - b) fanno parte del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;
 - c) sono beni culturali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative e ricreative;
 - d) sono risorse ambientali con funzioni ecologiche, paesaggistiche e climatiche;
 - e) sono un luogo di incontro e di socialità per tutte le generazioni.
2. Il Comune di Rivalta di Torino pone come base del presente Regolamento i principi della Carta dei giardini storici ICOMOS-IFLA, denominata Carta di Firenze (1982), che ha elaborato raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per la salvaguardia e il restauro dei giardini storici pubblici e privati, in particolare il capitolo C) "Utilizzazione", che illustra le modalità di fruizione compatibili con la natura del bene.
3. Il Comune di Rivalta di Torino con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi e indirizzi fissati dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia, intende disciplinare l'utilizzo del giardino interno del Castello degli Orsini, sede della Biblioteca comunale "S. Grimaldi", sito in via Orsini, 7, garantendone da un lato la tutela sotto i profili paesaggistici e ambientali, dall'altro la fruizione consapevole da parte di cittadini, turisti, studiosi, ricercatori, associazioni ed enti, in una logica di sinergica integrazione con le collezioni librerie ospitate nel Castello.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al *giardino del Castello degli Orsini*, ovvero il giardino definito interno o alto, delimitato dalla cinta muraria e al quale si accede attraverso l'ingresso di via Orsini n.7, e agli immobili e gli arredi inclusi nel perimetro.

Art. 3. Criteri per l'uso dei giardino

1. Fermo restando quanto già previsto dagli altri regolamenti comunali in vigore, il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico del luogo. I frequentatori del giardino del Castello degli Orsini devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo.
2. Non sono pertanto consentite attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare incuria.
3. In particolare, le attività promosse e/o autorizzate all'interno del giardino:
 - a) devono essere coerenti con le caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali e culturali;
 - b) devono tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e devono tendere a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie di apertura da parte di cittadini di tutte le età;
 - c) devono avere, in via prevalente, carattere culturale, didattico, formativo e ricreativo secondo progetti dell'Amministrazione o da essa approvati;
 - d) devono essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
 - e) devono essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione;
 - f) devono essere coerenti con le prescrizioni in materia di sicurezza;
 - g) al fine di favorire l'accessibilità a tutta la cittadinanza, devono avere carattere di gratuità e non avere scopo di lucro e/o fini politici;
 - h) In attuazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 24/11/2017 e n. 32 del 30/05/2019, tutti coloro che presentano istanza per la concessione del suolo pubblico o per l'utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale dovranno dichiarare preventivamente di riconoscersi nei principi della Costituzione Italiana, di ripudiare il fascismo e il nazismo, di condannare il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la transfobia e di aderire ai valori dell'antifascismo sanciti dall'ordinamento repubblicano. Il Comune di Rivalta di Torino non sosterrà in alcun modo iniziative alle quali aderiscano o partecipino associazioni, organizzazioni, enti e persone in contrasto con i valori enunciati in precedenza.
4. Il *giardino* è aperto al pubblico in concomitanza con l'apertura della Biblioteca "Silvio Grimaldi" e, in ogni caso, secondo orari e modalità stabiliti dal Comune di Rivalta di Torino e indicati agli ingressi e nei canali di comunicazione deputati a tale scopo.
5. Il giardino può essere chiuso parzialmente e/o integralmente al pubblico:
 - a) in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici comunali e dagli organismi competenti;
 - b) in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo

svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere opportunamente segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, espresse tramite una grafica chiara e comprensibile;

c) per esigenze di sicurezza, di servizio o di ordine pubblico.

6. All'interno del giardino può essere consentito lo svolgimento di concerti, spettacoli teatrali, laboratori didattici, balletti, esposizioni e mostre e ogni altra manifestazione, purché compatibile con i principi sanciti dal presente articolo.

7. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma è soggetto ad autorizzazione e alla presentazione di idonea garanzia.

Art. 4. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore

1. Nell'area del giardino è consentito l'ingresso ai soli pedoni fatte salve le deroghe previste dal comma 2.

2. L'accesso e il transito può essere autorizzato, in deroga al divieto di cui al comma 1, ai seguenti mezzi motorizzati:

- a) mezzi di soccorso;
- b) moto carrozzelle per il trasporto di disabili;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) veicoli destinati alle operazioni di manutenzione ordinaria;
- e) mezzi pesanti eventualmente necessari per l'attuazione di lavori di restauro e per la manutenzione straordinaria del giardino e del suo compendio immobiliare;
- f) mezzi destinati al carico/scarico di materiali per il servizio di biblioteca;
- g) mezzi destinati al carico/scarico di materiali per eventi organizzati e/o autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- h) veicoli di servizio in uso al personale comunale;
- i) ogni altro mezzo, se necessario, per interventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

3. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo.

4. L'uso delle biciclette e monopattini è consentito con condotta a mano.

Art. 5 Norme generali di comportamento e regole d'uso

1. Nell'area del giardino, il pubblico dovrà tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali circostanti.

2. È vietato utilizzare il giardino per scopi non conformi alla sua destinazione d'uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

3. È pertanto vietato:

- a) causare danni al patrimonio vegetale, danneggiare l'apparato radicale dei fusti e delle chiome delle piante ed effettuare qualsiasi tipo di legatura;
- b) raccogliere e estirpare piante o parti di esse (fiori, semi, bulbi, frutti, funghi, muschio e erbe

selvatiche, strato superficiale del terreno);

- c) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare ed effettuare qualsiasi azione che possa minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- d) mettere a dimora piante di qualsiasi specie;
- e) raccogliere e asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- f) catturare, molestare o sopprimere gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare nel parco con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi. E' altresì vietato sottrarre uova e nidi;
- g) versare sali, acidi o altre sostanze dannose che possono inquinare il terreno, la fontana, danneggiare le piante, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- h) compiere atti vandalici;
- i) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno del giardino, alle recinzioni e al cancello di ingresso;
- j) utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione come elemento d'arredo e per scopi ludici, ricreativi, di servizio o destinati a limitare l'accessibilità. I fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali;
- k) entrare e bagnarsi nella fontana del giardino;
- l) entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
- m) detenere e/o utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
- n) detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili e accatastare materiale infiammabile;
- o) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- p) transitare e/o sostare nel giardino con qualsiasi mezzo motorizzato fatti salvi i mezzi autorizzati come specificati all'art. 4;
- q) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o di parti di essi;
- r) l'ingresso al giardino ai venditori ambulanti;
- s) accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- t) gettare o abbandonare nel parco, nonché nella fontana, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere collocati negli appositi contenitori;
- u) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture igieniche;
- v) lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali;
- w) occupare parte di area del giardino, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.

4. Non è consentita l'occupazione, anche temporanea del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie, panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. È vietata la questua sotto ogni forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli organi competenti.
6. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere, il volantinaggio e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione delle competenti Autorità.
7. Per la disponibilità e l'uso dell'area per riprese fotografiche e cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che

potranno richiedere il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, nonché l'osservanza di specifiche prescrizioni. Non necessitano di autorizzazione le riprese effettuate da privati senza fini commerciali. In ogni caso le riprese devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

8. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
9. I bambini al di sotto degli otto anni di età devono essere accompagnati da persone adulte. L'uso delle attrezzature deve essere attuato sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
10. È ammesso l'accesso al *giardino* con cani purché al guinzaglio e muniti di museruola, laddove previsto dalla legge vigente. È fatto obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione degli escrementi che dovranno essere riposti negli appositi contenitori.
11. È vietato qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi l'area.
12. È vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o fulmini.

Art. 6 Il patrimonio arboreo

1. Il giardino del Castello degli Orsini è un giardino storico, sottoposto a tutela, nel quale sono presenti alberi, arbusti ed altre forme di vegetazione di pregio, tra cui diversi esemplari centenari di specie quali bosso, tasso, ippocastano, faggio rosso, sequoia, oltre alla magnolia citata in premessa.
2. Tali caratteristiche rendono particolarmente pregiate molte delle specie arboree presenti e determinano la necessità di comportamenti idonei a preservare e salvaguardare tale patrimonio.
3. Nel giardino è pertanto vietato:
 - a) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - b) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia della magnolia secolare (*Magnolia grandiflora* L.), inserita nell'elenco degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10 del 14/01/2013 con atto della Regione Piemonte emanato in data 03/08/2017, evitando di calpestarne l'apparato radicale di cui è stato delimitato il perimetro di calpestio.

Art. 7. Presidio e vigilanza

1. Il Comune è tenuto al presidio e alla sorveglianza del giardino, al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, di verificare che siano rispettate le norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici, e danni al patrimonio.

2. Le attività di presidio e sorveglianza sono svolte, in via principale, dal personale opportunamente individuato e, quando condizioni particolari lo richiedano, dal personale del Corpo di Polizia Municipale; dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari; dal personale dei Vigili del Fuoco e dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria; In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori del parco pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.
3. Il personale di sorveglianza dell'area nonché il personale addetto al servizio di biblioteca, in presenza di comportamenti scorretti non rispettosi di quanto previsto dal presente regolamento, è autorizzato a segnalarlo ai contravventori invitandoli a sospendere il comportamento o l'attività scorretta. Qualora i comportamenti rilevati presentino rischi per la sicurezza dell'area e/o degli altri cittadini presenti o non siano consoni alle regole della convivenza civile e della buona educazione e non si giunga ad una soluzione della criticità, il personale chiederà l'intervento della Polizia Municipale.
4. L'amministrazione comunale si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza, per il controllo del giardino comunale.
5. L'Amministrazione comunale può stipulare specifiche convenzioni e/o accordi con enti e/o associazioni per la sorveglianza-presidio e/o la vigilanza del giardino.

Art. 8. Utilizzo delle strutture presenti nel giardino

1. Casetta sull'albero

La *casetta* sull'albero è definibile come una vera e propria "biblioteca sull'albero", un ambiente raccolto per la lettura. La struttura deve essere utilizzata nel rispetto delle caratteristiche tecniche della stessa. L'accesso alla *casetta* deve avvenire attraverso la rampa a rete mentre la sola discesa è possibile anche attraverso lo scivolo. All'interno della *casetta* è possibile leggere e consultare i libri a disposizione ovvero libri propri; non è possibile svolgere attività non adeguate alle caratteristiche della struttura. Non si pongono limiti di permanenza salvo che non vi siano persone in attesa: in tal caso è opportuno attuare una rotazione delle presenze. È dovere di ogni persona rispettare il materiale librario nonché gli arredi/attrezzature presenti nella *casetta* così come è vietato consumare cibo e bevande all'interno della struttura. All'interno della *casetta* è vietato fumare ed accendere fuochi.

2. Pagode

Le *pagode* sono strutture tese a consentire la lettura e lo studio all'aperto fruendo di uno spazio attrezzato e ombreggiato. Ogni *pagoda* ha in dotazione un tavolo e quattro sedie. È vietato utilizzare gli arredi per altri scopi, montarvi sopra, nonché spostarli dal loro posizionamento al di sotto di ogni *pagoda*, abbandonandoli in spazi diversi del giardino.

3. Bookcrossing

Il bookcrossing è una struttura contenente "libri liberi" e cioè volumi che il cittadino può scegliere e/o prendere. I libri possono essere sia restituiti, posizionandoli nuovamente all'interno della struttura, sia trattenuti senza nessun obbligo di restituzione.

4. Panchine

Il giardino è dotato di numerose panchine e di una panchina "artistica" posizionata di fronte alla

fontana. Le panchine, tutte, devono essere utilizzate esclusivamente per l'uso cui sono destinate. È vietato salirvi in piedi, utilizzarle per salti o altre attività motorie da cui possano derivare situazioni pericolose.

5. Tensostrutture mobili

Il giardino è dotato, nel periodo compreso indicativamente tra aprile e novembre, di tensostrutture mobili, utilizzate per eventi, manifestazioni, incontri e ogni altra attività promossa e/o autorizzata dall'Amministrazione. Le stesse possono essere utilizzate per la lettura e lo studio individuale e/o di gruppo dagli utenti della biblioteca. L'allestimento degli spazi con tavoli, sedie, tappeti e/o cuscini è eseguito dal personale incaricato.

Art. 9. Sanzioni

1. La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita, oltre che con l'immediato allontanamento dal giardino, con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7 bis del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n.267 s.m.i., secondo le modalità della Legge 24.11.1981 n.689.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della L. 689/1981.
3. Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.
4. Alla repressione dei fatti e situazioni costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti della Polizia Giudiziaria.